



Guglielmo Borghetti

Per grazia di Dio e designazione della S. Sede Apostolica
Vescovo di Albenga - Imperia

Il **Priorato Diocesano delle Confraternite** ha provveduto, sotto la guida del Nostro Delegato, ad elaborare e sottoporre alla nostra attenzione ed approvazione, un nuovo Statuto per le Confraternite della Diocesi di Albenga – Imperia,

**CON IL PRESENTE DECRETO
DI NOSTRA AUTORITÀ ORDINARIA
APPROVIAMO**

in via definitiva il nuovo Statuto Diocesano per le Confraternite, che entrerà in vigore dalla data odierna e sostituirà quello precedente del 29 giugno 1993.


Esprimiamo la nostra gratitudine al Priorato per quanto operato, ed auguriamo ai suoi membri di continuare a coadiuvare le Confraternite presenti in Diocesi, affinché crescano come veri testimoni dell'amore e dell'insegnamento di Cristo, nella fedeltà alle indicazioni del Vescovo e del Magistero del S. Padre.

Mentre rinnoviamo la stima e la nostra vicinanza spirituale al Nostro Delegato, il Reverendo Sacerdote Can. Giancarlo Apro시오, inviamo a tutti di cuore la nostra pastorale benedizione.

Albenga, dal Vescovado, il 2 luglio 2023, solennità di N. Signora di Pontelungo.


Can. Pablo G. Aloy
Cancelliere Vescovile




✠ Guglielmo Borghetti
Vescovo di Albenga – Imperia

STATUTO PER LE CONFRATERNITE DELLA DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA

Capitolo I - Costituzione delle Confraternite

Art. 1 - Sono costituite nella Diocesi di Albenga - Imperia le associazioni ecclesiastiche pubbliche denominate Confraternite, istituzioni laicali fra le più antiche della Chiesa.

Art. 2 - Scopo generale delle Confraternite è: l'incremento del culto pubblico, promuovere fra i suoi membri una vita cristiana esemplare con la professione fedele dello spirito evangelico, la sollecitudine per la missione della Chiesa, l'intensa partecipazione alla vita liturgica e sacramentale, il suffragio dei defunti, la valorizzazione della preghiera in tutte le sue forme e l'esercizio comunitario della carità.

Art. 3 - La creazione delle singole Confraternite nella Diocesi spetta al Vescovo, a norma dei cann. 301 e 310 § 1 del C.J.C. e sono costituite in persona giuridica ecclesiastica, a tenore del can. 313 C.J.C. Quanto alla personalità giuridica civile ci si atterra alle norme concordatarie.

Art. 4 - Tutte le Confraternite della Diocesi fanno riferimento al «Priorato Diocesano delle Confraternite», che ha compito di vigilanza, di coordinamento dell'attività delle Confraternite e di promuovere iniziative diocesane e zonali di catechesi e di formazione.

Il Priorato, retto da statuto proprio, è presieduto dal Delegato Vescovile per le Confraternite, che agisce con tutti i poteri ricevuti dal Vescovo ed in dipendenza da lui.

Capitolo II - Membri delle Confraternite

Art. 5 – a) Tenuto conto, a tenore dell'art. 1, della natura ecclesiale pubblica delle Confraternite e, altresì, per favorire l'effettiva realizzazione delle finalità elencate negli artt. 2 e 6, sono ammessi tra i «confratelli» e le «consorelle» le persone che posseggono – simultaneamente – i seguenti requisiti:

- 1) almeno 14 anni d'età;
- 2) abbiano ricevuto almeno il Sacramento del Battesimo;
- 3) abbiano i requisiti di idoneità indicati dalla Chiesa, senza notorie situazioni di vita personale incompatibili con l'insegnamento cristiano, né stabili condizioni di vita coniugale e/o familiare irregolare. Qualora i membri delle Confraternite perdano tali requisiti dopo l'adesione, secondo gli artt. 7 e 8, saranno invitati, con rispetto e carità e senza esprimere giudizi sulla loro vita spirituale soggettiva, a rinunciare alla partecipazione attiva al sodalizio, pur continuando a condividere i benefici spirituali dei membri.

Sono canonicamente regolari: i divorziati che *non* vivono nuove e stabili unioni di fatto, né nuovi matrimoni ed altre unioni solo civili; i soli separati, non divorziati, purché *non* vivano nuove e stabili unioni di fatto.

b) L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio, udito il parere dell'Assistente Ecclesiastico. Dopo almeno un anno di noviziato e una congrua preparazione seguirà la "vestizione" pubblica che decreterà, in modo ufficiale, l'appartenenza alla Confraternita.

c) Qualora un membro della Confraternita, dopo lunga, fedele e lodevole appartenenza, non fosse più in grado per età o altra ragionevole causa di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e di adempierne abitualmente i doveri, potrà essere dichiarato dal Consiglio «Confratello emerito» o «Consorella emerita», e continuerà a godere di voce attiva.

d) Spetta anche al Consiglio decidere se sia conveniente attribuire il titolo di «Confratello onorario» o di «Consorella onoraria» a persone che abitualmente non possano adempiere ai doveri della Confraternita, ma che abbiano con essa particolare legame o benemerita. Essi non avranno voce né attiva né passiva e non potranno indossare l'abito corale.

Capitolo III - Dei doveri

Art. 6 – a) I Confratelli e le Consorelle hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto.

b) La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla partecipazione frequente ai Sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione, dalla recita del Santo Rosario, dalla lettura della Sacra Scrittura e dalla celebrazione della Liturgia delle Ore.

c) L'abito corale di tutti gli iscritti alla Confraternita consiste nella cappa con relativo cingolo e nella tabarrina o scapolare (ove previsti). Coloro che non l'indosseranno, quando prescritto, non potranno prendere posto tra i confratelli o consorelle.

d) pur rimarcando quanto disposto al precedente articolo 5, è bene che fin da tenera età i bambini partecipino alla vita confraternale, anche indossando l'abito corale.

Art. 7 - I confratelli cessano di appartenere alla Confraternita:

a) per dimissione volontaria resa in forma scritta;

b) per espulsione con provvedimento del Consiglio Direttivo:

- nei confronti di chi non osservi abitualmente i doveri di cui al precedente art. 6 e non receda dopo il previsto richiamo del Priore, rivedendo le proprie posizioni.
- in caso di mancato pagamento della quota statutaria per tre annualità consecutive;
- in caso di assenza ingiustificata e continuata.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo, è concessa facoltà di ricorso presso il Priorato che potrà confermare o mutare la decisione stessa.

Art. 8 – Chi avesse perso la condizione di membro della Confraternita potrà chiedere al Consiglio di essere riammesso. Spetta al Consiglio stesso esaminare se siano cessate le cause che hanno provocato il provvedimento e decidere in merito all'accoglimento della richiesta.

Capitolo IV - Dei diritti

Art. 9 – I confratelli e le consorelle dal compimento del 18° anno di età hanno voce attiva e passiva, cioè godono del diritto di eleggere e di essere eletti.

Art. 10 - Gli iscritti hanno diritto di partecipare alla vita della Confraternita, nelle attività esercitate a norma dello Statuto.

Gli stessi godono dei benefici spirituali in vita e dei suffragi in morte.

Art. 11 - Quanto al suffragio, i Confratelli e le Consorelle:

- a) partecipino alla tradizionale «veglia funebre», con la recita del S. Rosario, secondo la tradizione;
- b) intervengano al funerale degli iscritti secondo le consuetudini;
- c) facciano celebrare una S. Messa.

Capitolo V - Culto, predicazione e catechesi

Art. 12 - Le sacre funzioni saranno celebrate con «partecipazione cosciente, attiva e fruttuosa» e, se del caso, con solennità, attuandosi nel culto uno degli scopi primari delle Confraternite.

Art. 13 - Gli atti di culto compiuti nell'Oratorio devono essere preventivamente concordati con l'Assistente Ecclesiastico in modo da evitare concomitanze con celebrazioni e/o iniziative parrocchiali.

Le Confraternite che, non avendo una propria chiesa o Oratorio, officiano nella chiesa parrocchiale, dipendono dal Parroco per le Sacre Funzioni.

Sono proibite negli Oratori le funzioni del Triduo Pasquale.

Senza licenza dell'Ordinario non si può conservare il Ss.mo Sacramento negli Oratori (can. 934 § 1 n. 2).

Art. 14 - Il Consiglio della Confraternita è impegnato a:

- a) provvedere perché si ottemperi agli oneri di celebrazione delle Ss. Messe;
- b) provvedere perché i confratelli e le consorelle prendano parte ai corsi di catechesi tenuti in parrocchia o, mancando questi, ad organizzarli;
- c) promuovere la partecipazione in abito corale alle feste patronali della parrocchia;
- d) promuovere l'adorazione pubblica del Ss.mo Sacramento, in abito corale e possibilmente secondo un turno concordato con il Parroco, nella chiesa parrocchiale in occasione delle «Quarantore» o «Adorazione solenne»;

- e) far intervenire la Confraternita, con le insegne, ma esclusi i crocefissi, alla processione del Corpus Domini;
- f) rispondere sollecitamente e con impegno a tutte le manifestazioni indette dal Priorato.

Capitolo VI – Pellegrinaggi e processioni

Art. 15 – I pellegrinaggi e le processioni sono atti di culto e richiedono una partecipazione che dia una chiara testimonianza di fede.

Le Confraternite si impegnino a vivere in tal senso questi momenti di spiritualità e di preghiera, evitando tutto ciò che possa essere inopportuno ed eccessivo.

Art. 16 - Tutti i Confratelli, compresi i c.d. «portatori», prenderanno parte agli atti liturgici che precedono o seguono la processione, avranno cura di evitare abbigliamenti non consoni e comportamenti esibizionistici, spettacolari e folcloristici: ciò è essenziale affinché la processione sia ed appaia come vero atto religioso.

Art. 17 - Se la processione è organizzata da una Confraternita, il Priore di essa, sentito il parere del Parroco, provveda affinché la processione sia decorosa, non lunga ed eviti itinerari troppo elaborati o giri viziosi, anche correggendo consuetudini secondo le esigenze odierne.

Art. 18 - Per le processioni ci si atterrà alle norme date dal Vescovo, come richiesto dal can. 944 § 2 C.J.C..

Capitolo VII - Del governo della Confraternita

Art. 19 - Il supremo organo di governo della Confraternita è l'Assemblea Generale alla quale partecipano tutti i Confratelli e le Consorelle che abbiano effettuato regolare vestizione; sono ammessi anche i novizi in qualità di uditori.

Art. 20 - All'Assemblea spetta:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti;
- b) deliberare le linee programmatiche di indole generale circa la vita della Confraternita;
- c) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo della Confraternita;
- d) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione circa i beni della Confraternita.

Art. 21 - Le adunanze dell'Assemblea si terranno almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, preventivo e per la verifica delle attività.

Per rinnovare i membri del Consiglio, l'Assemblea si riunisce secondo la cadenza stabilita dallo Statuto e/o dal Regolamento Interno di ogni Confraternita.

Oltre i casi indicati, l'Assemblea potrà essere convocata anche su deliberazione del Consiglio, presa a maggioranza, o su richiesta della maggioranza dei membri della Confraternita.

La convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati a tutti gli aventi diritto, con almeno dieci giorni di anticipo sulla data stabilita.

Art. 22 - Al Consiglio Direttivo («Consiglio») spetta il governo ordinario della Confraternita, attuando le linee programmatiche date dall'Assemblea circa la vita dell'associazione e attenendosi alle norme date dal diritto generale, dal presente Statuto e dalla competente Autorità ecclesiastica e/o civile.

Lo stesso Consiglio è anche competente per l'amministrazione dei beni della Confraternita e degli atti ad essa relativi, secondo le norme richiamate al precedente comma.

Art. 23 - Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ed è formato da:

- Priore;
- Vice Priore;
- Segretario;
- Tesoriere;
- un numero di Consiglieri stabilito dallo Statuto e/o dal Regolamento Interno della singola Confraternita, comunque non superiore a sette.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni sei mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell'Assemblea.

Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla Chiesa ex voto.

Per quanto riguarda gli atti collegiali sia dell'Assemblea che del Consiglio, per ciò che non concerne le elezioni, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; qualora dopo due scrutini i suffragi fossero eguali, il Priore può dirimere la parità con un suo ulteriore voto (cfr. can 119 n. 2 C.J.C.).

Art. 25 - L'Assistente Ecclesiastico (cfr. can 317 c. 1 C.J.C.) può partecipare alle Assemblee senza diritto di voto, cura la vita spirituale della Confraternita e dei suoi membri, esprimendo il proprio parere sulle iniziative di culto, di carità, di predicazione e di catechesi nell'Oratorio della Confraternita.

Su invito del Priore partecipa — se lo ritiene opportuno — anche alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Può farsi rappresentare da un Sacerdote da lui delegato.

Art. 26 - Il Priore è il legale rappresentante della Confraternita, indice e dirige le Assemblee e le adunanze del Consiglio; cura l'organizzazione ed il buon andamento delle funzioni sacre e delle altre iniziative della Confraternita, osservando quanto prescritto dal Regolamento Interno della Confraternita; cura la manutenzione degli immobili di proprietà della Confraternita, o in uso ad essa, così come la conservazione di quanto fa parte del patrimonio della Confraternita stessa.

Art. 27 - Il Vice Priore fa le veci del Priore in sua assenza o per suo mandato, con le stesse competenze del Priore.

Art. 28 - Il Segretario redige i verbali e le deliberazioni della Confraternita e li firma con il Priore; prepara e fa distribuire gli avvisi per la convocazione delle adunanze nonché gli avvisi vari agli iscritti.

Ha cura scrupolosa dell'archivio della Confraternita.

In particolare conserva:

- a) il libro per annotarvi i pii legati, gli oneri delle SS. Messe e gli adempimenti;
- b) l'inventario dei beni mobili ed immobili della Confraternita.

Ha facoltà di far consultare documenti di carattere storico e non riservato, sotto la propria diretta vigilanza e responsabilità, a persone conosciute o che prestino sufficienti referenze; non può invece consentire che alcuno, anche se membro della Confraternita, asporti o tenga presso di sé registri o altri documenti della Confraternita.

Art. 29 - Il Tesoriere cura la contabilità e paga i conti su ordine del Priore; redige e tiene in ordine il libro di cassa; ha cura dei preziosi e dei fondi della Confraternita.

Art. 30 - I Consiglieri hanno mansioni direttive e coadiuvano il Priore e gli altri ufficiali della Confraternita.

Capitolo VIII - Delle elezioni

Art. 31 - Hanno diritto di voto i Confratelli e le Consorelle che abbiano effettuato regolare vestizione, che abbiano compiuto 18 anni di età e che siano in regola con l'annuale rinnovo dell'adesione.

Non sono ammesse deleghe o procure.

Il voto è segreto e lo spoglio della votazione deve essere pubblico.

L'Assistente Ecclesiastico, o sacerdote suo delegato può partecipare all'assemblea elettiva e, qualora presente, proclamerà gli eletti. Nel caso in cui non fosse presente dovrà successivamente controfirmare il verbale elettivo.

Ogni Confraternita ha facoltà di stabilire e specificare nel proprio Statuto e/o Regolamento Interno:

- a) la durata della carica del Consiglio che potrà variare da uno a cinque anni;
- b) le modalità di svolgimento delle elezioni;

c) il periodo minimo di vita confraternale per accedere alle cariche consigliari, comunque non inferiore ad un anno.

Al termine del mandato del Consiglio, stabilito al precedente punto a), dovrà essere convocata l'assemblea elettiva: non sono ammessi taciti rinnovi.

L'esito delle elezioni dovrà essere tempestivamente comunicato al Priorato Diocesano per consentire l'avvio dell'iter di conferma della nomina da parte dell'Ordinario Diocesano.

Non possono essere candidati per le elezioni del Consiglio coloro che svolgono compiti direttivi nei partiti politici (cfr. Can. 317, §4).

Se un eletto rinuncia, gli subentra chi lo segue per numero di voti ricevuti.

Non è consentito essere contemporaneamente membro del Consiglio in più Confraternite.

Art. 32 - Qualora, si debbano designare confratelli o consorelle per incarichi particolari (Maestro dei Novizi, Sacrestano, Maestro del Coro, Campanaro, ecc...), provvederà il Consiglio, procedendo a maggioranza.

Capitolo IX - Dei beni temporali della Confraternita

Art. 33 - L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del codice di diritto canonico.

La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei Confratelli e delle Consorelle nei confronti della Confraternita sono gratuite. È vietato distribuire ai confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ordinario diocesano. La quota o contributo associativo è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 34 - Entro il mese di settembre di ogni anno il Consiglio Direttivo provvederà a trasmettere al Priorato la «quota Statutaria», a seconda dell'importanza e della situazione economica della Confraternita.

Art. 35 - La Confraternita che non sia riconosciuta in sede civile come «persona giuridica», è un Ente Ecclesiastico, che deve attenersi alle vigenti norme canoniche.

Capitolo X - Indicazioni e raccomandazioni particolari

Art. 36 - Tra gli atti di straordinaria amministrazione determinati dall'Ordinario è recensito «ogni intervento o atto relativo a beni immobili che rivestano carattere di beni artistici, storici o culturali indipendentemente dalla somma impiegata»; pertanto, mentre si raccomanda una scrupolosa conservazione del patrimonio artistico delle Confraternite, si precisa che per procedere al restauro delle opere d'arte (crocifissi, quadri, statue, arredi, ecc...) occorre richiedere l'autorizzazione scritta dell'Ordinario, tramite i competenti uffici della Curia.

La stessa norma deve essere osservata anche per tutte le opere d'arte sacra di nuova realizzazione (crocifissi, statue, stendardi, quadri, ecc...).

Art. 37 - Ogni Confraternita ha il dovere:

- a) di coprire con Polizza di Assicurazione multirischi: beni, Confratelli, Consorelle, fedeli, Oratorio, locali annessi e suppellettili;
- b) di conservare e tutelare il patrimonio artistico e culturale anche facendo ricorso ad impianti di allarme, antincendio e videosorveglianza.

Art. 38 - La Confraternita deve accuratamente conservare l'archivio, custodendolo dal degrado, con gli accorgimenti che la odierna tecnica offre.

Capitolo XI - Gruppo giovanile

Art. 39 - È opportuno che ogni Confraternita costituisca il proprio «Gruppo giovanile» (orientativamente da intendersi di età compresa tra i 14 e i 25 anni). Questo dovrà godere di particolare attenzione da parte del Consiglio Direttivo. Per esso si organizzino iniziative particolari di carattere formativo e ricreativo, nonché quelle iniziative che promuovano e valorizzino l'apporto dei giovani alla vita della Confraternita.

Capitolo XII – Atti straordinari

Art. 40 - La Confraternita si estingue se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni (Can. 120).

In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dalla Confraternita o dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo Diocesano può nominare, ai sensi del Can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita.

Capitolo XIII – Disposizioni finali

Art. 41 - Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.


Capitolo XIV Promulgazione dello Statuto

Art. 42 - Il presente Statuto entra in vigore con il decreto di approvazione del Vescovo ed abroga il precedente.

Capitolo XV Disposizioni Transitorie

Art. 43 - Il presente Statuto va in vigore dalla data di approvazione concessa dal Vescovo. Gli Statuti ed i Regolamenti delle singole Confraternite, qualora in contrasto con le norme del presente Statuto, debbono essere rivisti ed adeguati appena possibile. Saranno quindi sottoposti al Vescovo per l'approvazione.

Albenga, 02 luglio 2023, solennità di Nostra Signora di Pontelungo.


✠ Guglielmo Borghetti
Vescovo di Albenga – Imperia


Can. Pablo G. Aloy
Cancelliere Vescovile

